

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

MLXXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente	46296	SULLO.	46300, 46301, 46302, 46303 46305, 46306, 46309
Congedi	46295	CAVALLARI.	46301
Disegni di legge:		BELLUCCI	46302, 46306, 46308
(<i>Approvazione da parte di Commissioni</i> <i>in sede legislativa</i>)	46295	RUBINACCI, <i>Ministro del lavoro e della</i> <i>previdenza sociale</i>	46304, 46305, 46306 46307, 46308, 46309
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	46296	MICELI	46306, 46308
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	46296	SAGGIN	46306
Disegno di legge (<i>Approvazione senza di-</i> <i>scussione</i>):		GERMANI	46306, 46307
Nuove concessioni in materia d'importa-		Interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	46310
tazione ed esportazione temporanea		Sui lavori della Camera:	
(9° provvedimento). (2604)	46298	PRESIDENTE	46309, 46310
PRESIDENTE	46298	DE VITA	46310
Proposte di legge:		SAGGIN	46310
(<i>Annunzio</i>)	46296	MORO ALDO	46310
(<i>Approvazione da parte di Commissione</i> <i>in sede legislativa</i>)	46295		
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	46296	La seduta comincia alle 15.	
Proposta di legge (<i>Svolgimento</i>):		FABRIANI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta di ieri.	
PRESIDENTE	46296	(<i>È approvato</i>).	
CAPPUGI	46297	Congedi.	
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per i trasporti</i>	46297	PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, il deputato Monticelli; per ufficio pubblico, il deputato Marazza.	
Proposta di legge (<i>Seguito della discus-</i> <i>sione</i>):		(<i>I congedi sono concessi</i>).	
BONOMI ed altri: Estensione dell'assi-		Approvazione di disegni e di una proposta di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.	
stenza malattia ai coltivatori diretti, (143)	46298	PRESIDENTE. Comunico che nelle riu-	
PRESIDENTE	46298, 46300, 46305, 46306 46307	nioni di stamane delle Commissioni perma-	
REPOSSI, <i>Relatore</i>	46298, 46299, 46300 46301, 46304, 46305, 46308, 46309	nententi, in sede legislativa, sono stati appro-	
BELLATO	46299, 46300, 46301	vati i seguenti provvedimenti:	
MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla</i> <i>Presidenza del Consiglio</i> 46299, 46300, 46301		<i>dalla I Commissione (Affari interni):</i>	
		SCOCA ed altri: « Organizzazione della raccolta di fondi per la lotta contro i tumori » (3079) (<i>Con modificazioni</i>);	

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Interpretazione dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, portante provvedimenti a favore del Teatro » (3035);

dalla V Commissione (Difesa):

« Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, concernente la revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3072);

dalla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari » (3049) (Con modificazioni).

Deferimento a Commissione di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti all'esame e all'approvazione della IV Commissione permanente, in sede legislativa:

SAGGIN: « Contributo straordinario, per l'esercizio 1952-53, di lire 30 milioni a favore dell'Ente Fiera campionaria internazionale di Padova » (3173);

« Provvedimenti a favore della città di Roma » (Approvato dal Senato) (3183);

« Costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige e autorizzazione alla Sezione per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro a compiere operazioni di credito agrario di esercizio » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3184).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Norme integrative e di attuazione della legge 14 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici » (Approvato da quella XI Commissione) (3190);

« Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » (Approvato da quella V Commissione permanente) (3191);

« Soppressione del Ministero dell'Africa Italiana » (Approvato da quel Consesso) (3193).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato Pietrosanti:

« Modifiche ai gruppi 1 e 3 previsti dalla tabella I della legge 8 gennaio 1952, n. 15, riflettente le categorie degli specialisti e degli specializzati delle tre Forze Armate, in riferimento ai maniscalchi » (3192).

Sarà stampata e distribuita. A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico le seguenti variazioni avvenute nella composizione dei gruppi parlamentari:

gli onorevoli Terranova Raffaele e Silipto, già appartenenti, rispettivamente, al gruppo democratico cristiano e al gruppo del partito comunista italiano, sono entrati a far parte del gruppo misto;

gli onorevoli Alliata di Montereale e Coppa Ezio, già del gruppo misto, si sono iscritti al gruppo del partito nazionale monarchico;

gli onorevoli Calamandrei e Lopardi, già appartenenti al gruppo del partito socialista democratico italiano, si sono iscritti, rispettivamente, al gruppo misto e al gruppo del partito socialista italiano.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è d'iniziativa dei deputati Cappugi e Scalfaro:

« Sistemazione nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato del personale assuntore svolgente mansioni inerenti all'esercizio » (3021).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

La seconda proposta di legge è di iniziativa dei deputati Cappugi e Morelli:

« Provvedimenti a favore dei vincitori di pubblico concorso, danneggiati nel normale sviluppo di carriera da cause dipendenti dallo stato di guerra » (3127).

Onorevole Cappugi, desidera svolgerle insieme ?

CAPPUGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPUGI. Onorevoli colleghi, è noto che le ferrovie dello Stato affidano il disimpegno di alcune mansioni ferroviarie vere e proprie, cioè inerenti all'esercizio del traffico, ad un gruppo di agenti che vengono chiamati « assuntori » e che vengono scelti con regolare accertamento delle necessarie idoneità fisiche e tecniche. La loro consistenza numerica, suddivisa per la mansione esplicita, è attualmente la seguente: assuntori per servizi di stazione n. 973, assuntori di passaggi a livello n. 3551, assuntori di servizio vigilanza in punti speciali della linea e segnali n. 1953; cioè un totale di 6477 unità, pari al 3,7 per cento del personale ferroviario.

Secondo il decreto n. 405 del 18 ottobre 1946, gli assuntori sono coloro che prestano la propria opera personale, con o senza l'aiuto di terzi, nell'interesse del Ministero dei trasporti e delle gestioni speciali da esso controllate. Nei contratti di assuntoria questo personale è chiamato cottimista e, per quanto attiene al trattamento economico, è stato parificato con legge n. 40 del 14 febbraio 1949 al personale di ruolo che esplica funzioni assimilate. È giusto, quindi, che, esplicando un lavoro strettamente connesso al servizio ferroviario ed essendo retribuito in base alla parificazione col personale di ruolo che assolve gli stessi compiti, questo personale aspiri legittimamente ad essere sistemato nei ruoli dell'amministrazione. A questo, con le necessarie cautele e con tutte le discriminazioni atte a tutelare il preminente interesse dell'amministrazione, mira la proposta di legge che, unitamente al collega Scalfaro, mi onoro di presentare a questa Camera.

Onorevoli colleghi, la seconda proposta di legge che, insieme col collega Morelli, mi permetto di sottoporre alla vostra considerazione, mira ad attuare, come si rileva chiaramente dal suo stesso titolo, dei provvedimenti equitativi a favore dei vincitori di pubblico concorso danneggiati nel normale sviluppo di carriera da cause dipendenti dallo stato di guerra. Con queste mie brevi parole di illustrazione desidero solo mettere in evi-

denza: primo, che, con decreto 6 gennaio 1942, n. 27, venne disposto in modo tassativo che la metà dei posti disponibili alla data di pubblicazione del decreto stesso, nonché quella dei posti che successivamente si fossero resi tali nelle qualifiche iniziali delle varie amministrazioni dello Stato, venisse accantonata a favore di coloro che si trovavano sotto le armi, o che per ragioni derivanti dallo stato di guerra non avessero potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi, ovvero non avessero potuto raggiungere le sedi di esame; secondo, che lo spirito preciso di tale provvedimento era quello di consentire a tutti i cittadini che fossero in possesso di determinati requisiti di accedere ai pubblici concorsi. Nella considerazione che non tutti i cittadini si trovavano, a causa dello stato di guerra, nella possibilità di partecipare ai concorsi, venne stabilito, con senso di equità, che la metà dei posti fosse riservata a coloro che in quel momento erano impossibilitati a partecipare ai concorsi.

Poiché con successive disposizioni, non postulate per ragioni di necessità o di diritto, tale provvedimento è stato modificato con effetti assai gravi a danno degli interessati, risponde evidentemente ad un principio di equità il provvedere a reintegrare questi cittadini nel loro diritto.

A ciò mira, come ho già detto, questa proposta di legge, studiata tenendo ben presente la necessità di non determinare, nel ristabilire la giustizia, alcun nuovo motivo di fondato rammarico, garanzia che, del resto, potrà essere oggetto di scrupoloso esame nel corso della discussione della proposta di legge.

Prego, pertanto, la Camera di voler decidere che la proposta stessa venga presa in considerazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione delle due proposte di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cappugi e Scalfaro.

(È approvata).

Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cappugi e Morelli.

(È approvata).

Le due proposte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminate in sede referente o legislativa.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (9° provvedimento). (2604).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (9° provvedimento).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FABRIANI, *Segretario*, legge. (*Vedi stampato n. 2604*).

(*Gli articoli sono approvati*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Bonomi: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

Come la Camera ricorda ieri fu rinviata la discussione alla seduta di oggi quando era in esame l'emendamento del Governo per la soppressione del numero 3° dell'articolo 5.

L'articolo 5 è del seguente tenore:

« Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa di deliberare:

1°) sui bilanci consuntivi annuali entro i tre mesi dalla scadenza di ciascun esercizio;

2°) sull'eventuale estensione delle prestazioni;

3°) sulle determinazioni delle aliquote annuali di contribuzione alla Cassa;

4°) sul collegamento della Cassa con gli altri Istituti di assicurazione di malattia;

5°) sull'impiego dei fondi;

6°) sulle modalità di concessione delle prestazioni;

7°) sul regolamento del personale;

8°) sulla nomina del direttore centrale della Cassa;

9°) su altri argomenti sottoposti al Consiglio dal presidente.

Le deliberazioni sulle materie di cui ai numeri 1°, 2°, 3°, 7° e 8° del comma precedente

sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

REPOSSI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPOSSI, *Relatore*. La Commissione è d'accordo sulla soppressione del punto 3°. In un primo momento si era favorevoli (considerando che si trattava di una nuova organizzazione) a concedere alla Cassa di deliberare sulla determinazione delle aliquote annuali di contribuzione, tenuto presente che per avere un valore definitivo, esse avrebbero sempre dovuto ottenere l'approvazione del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ma simile prassi, però, uscirebbe da tutte le norme generali. Poiché all'articolo 13 del testo della Commissione già si prevede che per le contribuzioni bisogna attenersi alle norme previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, la Commissione ritiene necessario che dalle funzioni del consiglio di amministrazione sia soppressa quella di cui al punto 3°.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel nuovo testo della Commissione, e cioè senza il punto 3°, che rimane soppresso.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Sovrintende al funzionamento della Cassa un Comitato esecutivo nominato dal Consiglio di amministrazione, composto da:

1°) il presidente e il vicepresidente della Cassa;

2°) tre componenti del Consiglio di amministrazione, tra cui il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alle riunioni del Comitato partecipa con voto consultivo, il direttore della Cassa ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:

1°) sull'ordinamento dei servizi della Cassa;

2°) sulle assunzioni, i licenziamenti e le promozioni del personale;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

3°) sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

4°) sulle convenzioni da stipulare con altri Enti per i servizi e le prestazioni;

5°) su ogni altro argomento sottoposto al Comitato dal presidente.

Spetta inoltre al Comitato esecutivo l'esame preventivo dei bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio di amministrazione e di prendere, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. In caso di urgenza può prendere i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Il direttore centrale sovrintende al funzionamento tecnico e alla disciplina di tutti i servizi della Cassa e ne risponde al presidente »

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Un sindaco effettivo e uno supplente devono essere designati dall'organizzazione di categoria.

Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile ».

PRESIDENTE. L'onorevole Saggin ha presentato due emendamenti:

« Al primo comma, sostituire: tre membri effettivi, con: cinque membri effettivi ».

« Alla fine del comma aggiungere: di cui due effettivi e uno supplente scelti dagli albi professionali ».

Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Bellato ha proposto di aggiungere, alla fine del terzo comma, « e rimane in carica quattro anni e non è rieleggibile ».

BELLATO. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione ?

REPOSSI, *Relatore*. Siamo favorevoli all'emendamento Bellato limitatamente a queste parole: « e rimane in carica quattro anni ».

BELLATO. D'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 9:

« Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Un sindaco effettivo e uno supplente devono essere designati dall'Organizzazione di categoria ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione il terzo comma comprensivo dell'emendamento Bellato nel testo accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile e rimane in carica quattro anni ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Organo periferico della Cassa nazionale è la Mutua provinciale che può articolarsi in Mutue zonali e comunali.

Le Mutue ripetono personalità giuridica dalla Cassa nazionale.

Ciascuna Mutua è presieduta da un Comitato composto da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti scelti dal Consiglio nazionale della Cassa su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali della categoria e da un sanitario designato dall'Ordine dei medici.

Le deliberazioni del Comitato per divenire esecutive sono subordinate alla ratifica della Cassa nazionale.

Il Consiglio della Cassa nazionale nomina il presidente del Comitato di ciascuna Mutua provinciale, scegliendolo fra i componenti del Comitato stesso e può disporre per la nomina *pro tempore* di un commissario della Mutua

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

in caso di vacanza del Comitato o di altra necessità funzionale.

Le Mutue zonali o comunali possono essere costituite qualora appaiano necessarie per il buon funzionamento e decentramento dei servizi ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bellato propone di sostituire al terzo comma la parola « cinque », con l'altra « sei ».

BELLATO. Rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

REPOSSI, Relatore. Sono d'accordo col principio contenuto nell'emendamento (numero dispari del totale dei membri del Comitato), ma preferirei diminuirli anziché aumentarli. Quindi proporrei che il numero di cinque fosse ridotto a quattro.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARTINO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo si rimette al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Bellato ?

BELLATO. Accetto la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 con l'emendamento proposto dalla Commissione e accettato dal Governo al terzo comma.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11:

FABRIANI, Segretario, legge:

« Ciascuna mutua è assegnataria dei contributi riscossi per le famiglie dei coltivatori diretti residenti nella propria giurisdizione, dedotta una quota percentuale da destinarsi ai servizi comuni e alle opere che richiedono la solidarietà nazionale.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa provvede alla assegnazione di spettanza di ciascuna mutua e a determinare di anno in anno la quota percentuale che deve essere riservata alla esclusiva competenza della Cassa nazionale per gli scopi indicati dal comma precedente.

La mutua con le assegnazioni di propria spettanza provvede alla erogazione delle prestazioni obbligatorie previste dalla presente legge.

In caso di eccedenza attiva, può provvedere ad altre assistenze facoltative su autorizzazione formale della Cassa nazionale, sempreché la eccedenza risulti dal conto consuntivo e la disponibilità possa fronteggiare l'intero onere della prestazione facoltativa.

La Cassa nazionale sovrintende all'amministrazione di ciascuna mutua.

La mutua è tenuta a compilare conto preventivo e conto consuntivo annuale delle prestazioni e delle spese di erogazione secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Cassa nazionale cui dovranno essere inviati ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sullo, Barbina, Petrilli, Sammartino, Sampietro Umberto, Salvatore, Carmignani, Bima, Pagliuca e Fabriani propongono di sostituire l'articolo 11 con il seguente:

« Ciascuna mutua è assegnataria dei contributi riscossi per le famiglie dei coltivatori diretti residenti nella propria giurisdizione, dedotta una quota percentuale riservata alla esclusiva competenza della Cassa nazionale da destinarsi ai servizi comuni.

Detta quota percentuale è annualmente determinata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Ciascuna mutua, con le assegnazioni di propria spettanza, provvede alla erogazione delle prestazioni obbligatorie previste dalla presente legge: in caso di eccedenza attiva risultante dal conto consuntivo della precedente gestione, può provvedere ad altre assistenze facoltative su autorizzazione della Cassa nazionale.

Ogni mutua è tenuta a compilare il conto consuntivo annuale delle prestazioni e delle spese di erogazione secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Cassa nazionale cui dovrà essere inviato.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale presenterà al Parlamento entro il 30 maggio di ciascun anno:

a) il conto consuntivo della Cassa nazionale;

b) un riassunto generale dei conti consuntivi delle mutue;

c) una breve relazione sull'andamento del servizio che dia ragione della misura del contributo stabilito ai sensi del successivo articolo 13 ».

L'onorevole Sullo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SULLO. Onorevole Presidente, le faccio presente che non vi è il ministro del lavoro e della previdenza sociale.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha delegato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

SULLO. Devo qui far presente che il mio emendamento non è formale, ma di notevole importanza sostanziale. E mi pare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

che in una legge che involge la spesa di miliardi di lire e che interessa milioni di cittadini sia opportuno discutere con la necessaria serenità e anche con quel tempo che per tutte le discussioni parlamentari è previsto dal nostro regolamento.

PRESIDENTE. Se è d'accordo, onorevole Sullo, sospendiamo per un momento l'esame dell'articolo 11 e passiamo all'esame dei successivi articoli, in attesa che il ministro ritorni.

SULLO. D'accordo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 12.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Per l'espletamento dei servizi periferici la Cassa potrà avvalersi dei servizi già costituiti dall'Istituto nazionale assicurazione malattie o da altri Enti assistenziali di malattia, regolando i reciproci rapporti mediante convenzioni, da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Qualora non fosse raggiunto l'accordo per la stipula delle convenzioni, i rapporti per i servizi periferici fra la Cassa e l'I.N.A.M. e con altri Enti assistenziali di malattia, se richiesto dalla Cassa, potranno essere regolati con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bellato propone di aggiungere al primo comma dopo la parola « costituiti », le altre « dall'organizzazione ospedaliera o ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BELLATO. Dato che l'unica prestazione agli assicurati è quella ospedaliera, mi pare sia giusto menzionare fra gli altri servizi anche quello dell'organizzazione ospedaliera.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione ?

REPOSSI, *Relatore*. La Commissione è contraria, perché tra l'altro è detto: « ... e con altri enti assistenziali di malattia », e gli ospedali rientrano tra questi altri enti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non trattandosi di questione di sostanza, il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bellato, tendente ad aggiungere, dopo la parola « costituiti » le altre « dall'organizzazione ospedaliera ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Le aziende condotte dai coltivatori diretti, soggetti all'obbligo dell'assicurazione di malattia ai sensi della presente legge, debbono corrispondere alla Cassa il contributo che di anno in anno sarà determinato, accertato e riscosso in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e nei successivi provvedimenti di modifica o di attuazione.

Tale contributo è applicato al numero delle giornate di lavoro necessarie per la coltivazione del fondo da determinarsi secondo le norme contenute nel regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

La misura del contributo è desunta dal fabbisogno annuale della gestione.

Il fabbisogno di cui al comma precedente, per ogni esercizio, è determinato in relazione agli indici di speditività, ai costi medi generali delle prestazioni ed alle spese di gestione, tenendo conto delle risultanze degli esercizi precedenti.

In aumento del fabbisogno predetto sono portati i disavanzi degli esercizi precedenti e a diminuzione del fabbisogno stesso possono essere portati gli avanzi di esercizio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cavallari, Grifone, Sampietro Giovanni, Venegoni, Negri e Miceli hanno proposto di aggiungere al terzo comma le parole « detratto il contributo a carico dello Stato, fissato nell'articolo 13-bis ».

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAVALLARI. La pregherei, signor Presidente, di volere attendere anche per il mio emendamento che ritorni il ministro del lavoro e della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cavallari, tanto più che l'onorevole Sullo mi fa conoscere, in questo momento, un nuovo testo dell'articolo 11, che sarebbe disposto ad illustrare anche senza la presenza del ministro. Ritorniamo quindi all'articolo 11.

L'onorevole Sullo ha presentato il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo:

« Ciascunà mutua è assegnataria dei contributi riscossi per le famiglie dei coltivatori diretti residenti nella propria giurisdizione, dedotta una quota percentuale riservata alla esclusiva competenza della Cassa nazionale da destinarsi ai servizi comuni ed alle opere che richiedono la solidarietà nazionale.

« Detta quota percentuale è annualmente determinata dal Consiglio di amministrazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

della Cassa nazionale con deliberazione approvata dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ciascuna mutua, con le assegnazioni di propria spettanza, provvede alla erogazione delle prestazioni obbligatorie previste dalla presente legge: in caso di eccedenza attiva risultante dal conto consuntivo della precedente gestione, può provvedere ad altre assistenze facoltative su autorizzazione della Cassa nazionale.

Ogni mutua è tenuta a compilare il conto consuntivo annuale delle prestazioni e delle spese di erogazione secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Cassa nazionale cui dovrà essere inviato.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale presenterà al Parlamento entro il 30 maggio di ciascun anno:

a) il conto consuntivo della Cassa nazionale;

b) un riassunto generale dei conti consuntivi delle mutue;

c) una breve relazione sull'andamento del servizio che dia ragione della misura del contributo stabilito ai sensi del successivo articolo 13 ».

L'onorevole Sullo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SULLO. Mi riproponevo di illustrare l'emendamento anche senza la presenza del ministro, se la Commissione ne avesse accolto lo spirito.

Ora, dopo un breve colloquio con il relatore e con l'onorevole Bonomi, si è raggiunta l'intesa su un testo che può essere comprensivo delle esigenze sia della Commissione sia mie.

L'articolo 11, secondo la mia proposta, dovrebbe raggiungere questo fine specifico: di garantire che la quota percentuale riservata alla esclusiva competenza della Cassa nazionale non sia determinata dal solo consiglio di amministrazione della Cassa. Desidero cioè, che la distribuzione delle spese fra il centro e la periferia venga stabilita dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Il relatore Repossi e l'onorevole Bonomi mi hanno fatto presente essere più opportuno stabilire che la determinazione è operata dal consiglio di amministrazione con propria deliberazione, che deve essere approvata dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Poiché il mio fine è di ottenere, comunque, un certo controllo — ad evitare che un qual-

siasi consiglio di amministrazione ecceda nel tenere a disposizione del centro somme rilevanti — non ho alcuna difficoltà ad aderire alla nuova formulazione perché così l'esigenza del mio emendamento viene accolta.

La seconda parte dell'articolo 11 riguarda, invece, la pubblicità da dare alla gestione: se è vero che il nuovo ente sorge in particolari condizioni, con una singolare procedura, è anche più opportuno che il Parlamento abbia cognizione completa dell'andamento della gestione. Di qui la necessità della presentazione del consuntivo della Cassa nazionale, di un riassunto del conto consuntivo delle mutue e di una breve relazione sull'andamento del servizio.

Non mi pare che da parte della Commissione possono essere sollevate difficoltà, e quindi spero che sarà appagata l'esigenza pubblicistica dei bilanci delle mutue periferiche e della Cassa centrale. Ho formulato poi un nuovo testo dell'articolo 11 in cui si ripristina la dizione primitiva, in virtù della quale la percentuale a disposizione del centro deve pervenire anche per opere di solidarietà nazionale: si trattava di una mera omissione.

BELLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUCCI. Neppure dal testo Sullo risulta chiaramente se, qualora le assegnazioni delle varie mutue non siano sufficienti a coprire il fabbisogno delle prestazioni obbligatorie, la Cassa nazionale possa intervenire con le percentuali provenienti dai contributi pagati dai coltivatori diretti e con i fondi di sua competenza. Infatti, al primo comma dell'articolo 11 della proposta di legge, si parla di una quota percentuale da destinarsi ai servizi comuni ed alle opere che richiedono la solidarietà nazionale. Ora, il fatto di richiamarsi alle opere che richiedono la solidarietà nazionale, non vuol dire che esse debbano intervenire a coprire la deficienza delle assegnazioni alle varie mutue.

Pertanto, riterrei opportuno che venisse chiarita questa dizione, e a tale scopo presenterei due emendamenti al testo Sullo. Sostituirei alle parole « solidarietà nazionale » le parole « e da coprire il fabbisogno delle mutue le cui disponibilità non possono fronteggiare l'onere delle prestazioni obbligatorie ». Al terzo comma, alle parole « la mutua con le assegnazioni di propria spettanza provvede all'erogazione delle prestazioni obbligatorie previste dalla presente legge », aggiungerei « in caso di insufficienza delle disponibilità della mutua per far fronte agli obblighi di cui al comma precedente, provvederà per la dif-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

ferenza la Cassa nazionale con i fondi di sua competenza ».

In questo modo si rende chiaro, che, qualora le assegnazioni alle mutue non siano sufficienti a coprire il fabbisogno per le prestazioni obbligatorie, interverrà la Cassa nazionale con i fondi di sua competenza.

SULLO. Signor Presidente, mi ero limitato ad illustrare brevemente il mio emendamento, in quanto l'onorevole ministro del lavoro non era presente in aula; ma, dal momento che ora è presente, desidero integrare la precedente illustrazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO. Il mio testo dell'articolo 11 mira ad ottenere, almeno nel caso previsto da questa legge, quel controllo sugli enti pubblici, che si giovano di contributi statali o di prestazioni di cittadini, che sono in realtà vere e proprie imposizioni tributarie, quella pubblicità, dicevo, che la Costituzione vorrebbe assicurare.

La parte fondamentale dell'articolo 11 è l'ultima, quella che prescrive che il ministro del lavoro e della previdenza sociale presenterà al Parlamento, entro il 30 maggio di ciascun anno il conto consuntivo della Cassa nazionale, un riassunto generale dei conti consultivi delle mutue e una breve relazione dell'andamento del servizio, che dia ragione della misura del contributo stabilito ai sensi del successivo articolo 13.

In Italia capita assai spesso che i cittadini paghino milioni o miliardi, senza che il Parlamento, il quale dovrebbe essere il più genuino organo di controllo, possa sapere come sono state spese queste somme, destinate ad opere di solidarietà nazionale.

Molti enti in Italia oggi non sono sottoposti al controllo parlamentare: l'articolo 100 della Costituzione — che stabilisce un controllo particolare da parte della Corte dei conti, e quindi da parte del Parlamento, perché la Corte dei conti non dovrebbe essere che uno strumento a disposizione del Parlamento — è ancora inattuale.

Ritengo che, allorché i coltivatori diretti sono chiamati a corrispondere una certa quota, per ottenere il soddisfacimento di una loro legittima aspettativa, nel momento in cui si compie un passo notevole sulla strada della solidarietà nazionale a favore di una benemerita categoria, il Parlamento deve domandare almeno questo: che si possa conoscere il modo con cui la Cassa nazionale provvede, con cui provvedono le mutue e con cui il servizio viene compiuto, affinché si conosca la economicità del nuovo servizio.

Non vorrei che esso sorgesse con una percentuale fortissima di spese generali, per effetto della quale si dica che la solidarietà in favore dei coltivatori diretti significa aumento di impiegati e di burocrazia. -

Ho sentito dire che la Commissione è contraria alla pubblicità del bilancio: sarò lieto di conoscerne le ragioni. Lasciatemi dire, non sarebbe un giorno bello quello in cui il Parlamento respingesse la richiesta, non dirò di un controllo, ma della conoscenza approfondita dei conti consultivi di un ente pubblico.

Si vuole fare un paragone fra questo ente, da una parte, e l'« Inps », l'« Inail » e l'« Inam », dall'altra. Non vado ad analizzare quello che le leggi vigenti prescrivono, perché siamo ancora in attesa di una legislazione organica, che stabilisca il controllo parlamentare, e quindi le leggi vigenti possono essere carenti. Ma, di fronte alla creazione di un ente nuovo, non possiamo dimenticare quello che è nostro diritto e nostro dovere di rappresentanti del popolo: cioè, conoscere come sono impiegati i miliardi del popolo italiano.

La Costituzione sancisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere stabilita se non per legge e, in realtà, non bisognerebbe disporre deleghe ai ministri o al Consiglio dei ministri per contribuzioni particolari. Ma, almeno, ci sia la possibilità di sapere, anno per anno, come si impiegano i fondi, quali sono le spese generali!

Mi pare una esigenza morale, inderogabile.

Non mi dispiacerà di rimanere solo in questa battaglia; credo sia una battaglia di chiarezza, di onestà e di moralizzazione negli enti pubblici: noi dobbiamo combatterla ora su questo piccolo fronte e domani su di un fronte più ampio. Stiamo costituendo un nuovo ente: cominciamo bene con questo. I paragoni con gli altri istituti esistenti contano poco. Io chiedo la presentazione dei conti consuntivi al Parlamento ed una breve relazione del ministro del lavoro nella quale si dica se questi denari sono spesi bene o male, in opere di solidarietà nazionale o in opere di solidarietà per gli impiegati. Questo è nell'interesse del paese e dei coltivatori diretti, che vogliamo abbiano uno strumento efficace di assistenza e non un mezzo per la creazione di una nuova burocrazia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Sullo, ella è d'accordo con gli emendamenti Bellucci?

SULLO. Nella sostanza sono d'accordo, ma sarebbe opportuno che l'onorevole Bellucci lasciasse che in sede di coordinamento

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

si limassero meglio le espressioni dei suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento Sullo e sui subemendamenti Bellucci?

REPOSSI, *Relatore*. La Commissione insiste sul primo comma del proprio testo. Per il resto, si riserva di pronunciarsi dopo avere udito il parere del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'onorevole Sullo ha svolto nel suo intervento soprattutto la parte finale del suo emendamento al quale — credo con ragione — ha attribuito il maggior valore nel sistema delle modifiche che egli intende apportare all'articolo 11. La questione che egli ha sollevato è certamente importante, di portata molto vasta e generale: in altri termini, si tratta di definire quella che deve essere la posizione dei bilanci e dei conti consuntivi degli enti previdenziali nei confronti del Parlamento.

Desidero ricordare all'onorevole Sullo ed alla Camera che in questa materia vige la disposizione contenuta nell'articolo 100 della legge che regola la Corte dei conti, in cui si dice che la partecipazione di questo organismo di controllo è limitata ai casi di gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; ed aggiunge che la Corte riferisce direttamente alle Camere sul riscontro eseguito. Quindi il controllo diretto da parte della Corte dei conti e la relazione al Parlamento sono previsti nella legislazione vigente per quegli enti pubblici nei quali vi sia una partecipazione finanziaria dello Stato. Un'identica ingerenza esiste per quanto riguarda le amministrazioni statali a carattere autonomo (ferrovie dello Stato ed altre amministrazioni autonome). Per esse i conti consuntivi sono allegati ai bilanci dei singoli ministeri sotto la cui egida agiscono.

L'onorevole Sullo riterrebbe, a proposito della Cassa autonoma per malattia dei coltivatori diretti, di introdurre il principio della relazione diretta al Parlamento sia del consuntivo sia del rendiconto delle spese e dell'attività svolta.

Ora, a questo proposito, io vorrei fare due osservazioni. La prima è questa: mi pare che si tratti di una questione generale di impostazione, che deve, evidentemente, secondo il mio modesto avviso, essere esaminata *ex professo*, non incidentalmente; non in occasione della costituzione di questa Cassa mutua, ma in relazione a tutto quanto il sistema della nostra previdenza sociale.

E a questo proposito vorrei dire che le preoccupazioni che muovono l'onorevole Sullo possono non essere così gravi come egli ritiene. L'onorevole Sullo vorrà tenere presente che questi enti previdenziali agiscono non solo sotto l'amministrazione di consigli di amministrazione, in cui vi sono rappresentanze della pubblica amministrazione come dei direttamente interessati, ma agiscono sotto la vigilanza del Ministero del lavoro. Le singole leggi prevedono come devono essere amministrati questi enti; i contributi e le prestazioni sono fissati per legge; e, d'altra parte, in sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro non si manca mai, né da parte dei relatori né da parte del ministro, di fornire i più ampi ragguagli sulle gestioni degli istituti previdenziali, tanto che una parte notevole della discussione sul bilancio del mio Ministero si riferisce precisamente all'andamento di tutto il sistema previdenziale del nostro paese; e cura attenta, secondo la mia personale esperienza, è sempre posta dagli onorevoli deputati che partecipano alla discussione nel rilevare anche l'incidenza delle spese generali.

Ora, io ho la preoccupazione di stabilire qui un precedente, quasi all'improvviso, senza che il problema sia invece esaminato nel suo complesso. Io non escludo che possa essere esaminato, né escludo che si possa pervenire anche ad una soluzione del tipo di quella proposta dall'onorevole Sullo, ma evidentemente il problema dovrebbe essere studiato *ex professo* e dovrebbe essere studiato proprio in relazione a tutto il sistema della previdenza sociale, anche perché ritengo — e insisto su questo punto — che noi dobbiamo avere del sistema della previdenza sociale una concezione unitaria, e dobbiamo abituarci a considerare unitariamente i pesi e le prestazioni.

Invece, se noi spezzettiamo il problema facendo una certa discussione in sede di bilancio del Ministero del lavoro ed un'altra eventuale discussione sui consuntivi (ammesso che sui consuntivi si facciano delle discussioni, perché non mi pare che la prassi parlamentare ci dia delle indicazioni incoraggianti a questo proposito), noi veniamo a ferire il principio dell'unità del sistema previdenziale.

Ma vi è anche un altro argomento su cui vorrei richiamare la cortese attenzione della Camera. Come è stato annunciato, il Consiglio dei ministri ha predisposto un disegno di legge per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti sugli enti pubblici in generale, prevedendo particolari partecipazioni nei col-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

leggi sindacali, prevedendo l'invio di bilanci, di consuntivi, di relazioni, e via di seguito.

Ora, io penso che non sia questa la sede più opportuna per affrontare il tema se il mondo della previdenza sociale debba essere inserito, al pari degli enti in cui vi sia partecipazione dello Stato e al pari delle amministrazioni autonome dello Stato, in queste particolari forme di controllo della Corte dei conti da una parte e direttamente dal Parlamento dall'altra. Dico direttamente perché il Parlamento è sempre in grado non solo di controllare, ma anche di discutere l'andamento dei vari istituti previdenziali non su documenti che contengono soltanto aride cifre, ma, in contraddittorio con il ministro responsabile della vigilanza su questi istituti, sia nella sede dei bilanci sia attraverso le ordinarie forme parlamentari di interpellanza, interrogazione e così di seguito. Quindi mi permetto di esprimere alla Camera le più ampie riserve sulla opportunità di votare lo emendamento Sullo; e mi permetterei di suggerire altresì alla Camera di non avventurarsi in questo problema e di rinviare ogni decisione al riguardo in quelle altre sedi a cui mi sono poc'anzi richiamato.

Sono pertanto contrario all'emendamento Sullo.

SULLO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO. Mi pare che una precisa posizione vi sia stata soltanto sulla seconda parte, ma ancora non ho sentito il parere del Governo sulla prima parte del mio emendamento; parere che vorrei sentire, poiché ho facoltà di chiedere la votazione per divisione del mio emendamento. La prima parte, infatti, pone un altro concetto, che io ho spiegato in assenza del ministro.

PRESIDENTE. Difatti, era mio intendimento informarne il ministro. E per questo motivo riassumo adesso la questione.

L'onorevole Sullo chiede di aggiungere, dopo le parole « ai servizi comuni », le parole « e alle opere che richiedono la solidarietà nazionale ». A questo punto l'onorevole Bellucci chiede di aggiungere le parole: « ed a coprire il fabbisogno delle mutue le cui disponibilità non possono fronteggiare l'onere delle prestazioni obbligatorie ».

Mentre l'onorevole ministro era assente, vi è stato un tentativo di accordo fra gli onorevoli Sullo e Bellucci. L'onorevole Sullo ritiene che nella formulazione da lui proposta sia compresa l'esigenza espressa nell'emendamento dell'onorevole Bellucci; l'onorevole

Bellucci, a sua volta, insiste, ritenendo che il suo concetto non sia chiaramente espresso.

In queste condizioni, è preferibile procedere nell'esame comma per comma. Quale è il parere del relatore sul primo comma?

REPOSSI, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo comma, la Commissione si mantiene sul proprio testo, ritenendo una ripetizione ciò che propone di aggiungere l'onorevole Sullo.

PRESIDENTE. Onorevole Sullo, è d'accordo che si ritorni per il primo comma al testo della Commissione?

SULLO. Sì.

PRESIDENTE. Qui si pone l'emendamento dell'onorevole Bellucci, il quale ritiene che non si è espresso chiaramente il concetto che la cassa nazionale debba colmare i deficit delle mutue provinciali. Onorevole relatore?

REPOSSI, *Relatore*. Quando si precisa « i servizi comuni e le opere che richiedono la solidarietà nazionale » e si dice che dagli enti periferici è dovuto un contributo al centro per sovvenire a quelle province che si trovino deficitarie, in questa formula non soltanto è compreso quanto vorrebbe proporre l'onorevole Bellucci ma anche tutte le possibilità di integrazione in nome della solidarietà. Quindi la Commissione mantiene il proprio testo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, sul primo comma?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La formulazione non mi pare molto felice. Quando diciamo « opere di solidarietà nazionale », il nostro pensiero di persone che hanno partecipato alla formazione di questa legge va evidentemente al criterio di una mutualità su base nazionale: ma si potrebbe pensare ad una solidarietà esterna alla categoria ed altre cose di questo genere. Siccome mi pare che sul concetto siamo d'accordo, mi permetterei di proporre sia alla Commissione sia all'onorevole Bellucci una formulazione di questo genere: « e una quota per la mutualità su base nazionale ».

PRESIDENTE. Allora, tornando alla formulazione della Commissione, « dedotta una quota percentuale da destinarsi ai servizi comuni ed altra quota per la mutualità nazionale ».

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In altri termini bisogna, da tutto l'ammontare delle contribuzioni che affluiscono dalle diverse province alla cassa nazionale per l'assicurazione di malattia, prelevare una quota la quale serva alla mutua-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

lità nazionale. Che significa « mutualità nazionale »? Andare incontro alle posizioni deficitarie per le deficienze dell'economia agricola che è chiamata a contribuire in relazione alle necessità delle prestazioni. Non insisto sulle parole, anche se ritengo che queste siano le più appropriate. L'importante è che c'è da parte dell'onorevole proponente l'emendamento come da parte della Commissione come da parte del ministro il pieno accordo su questo concetto, che ci deve essere un intervento equilibratore sul piano nazionale attraverso una certa quota che può essere detratta dall'ammontare dei contributi riscossi nelle varie province.

PRESIDENTE. Onorevole Bellucci, poiché mi pare che la Commissione e il ministro siano d'accordo sul concetto, consenta che si vada d'accordo alla ricerca della formulazione più precisa.

BELLUCCI. La destinazione di questo fondo è a giudizio della cassa nazionale, la quale implicitamente deve amministrare la mutualità su scala nazionale. Ma dalla dizione questo non appare chiaro. D'altra parte anche questa formula della mutualità nazionale è sempre a giudizio del consiglio di amministrazione della cassa nazionale.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questo lo vedremo nell'emendamento successivo.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Io ritengo che debba esprimersi chiaramente il concetto, sul quale siamo d'accordo, che, quando una mutua è deficitaria, si provvede con un travaso da parte delle mutue in attivo, travaso che si effettua ad opera della Cassa nazionale. Se il Presidente lo ritiene, si potrebbe rimettere la formulazione definitiva del primo comma al coordinamento.

BELLUCCI. Non credo che la formulazione proposta dal ministro risolva efficacemente il problema.

SAGGIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAGGIN. Non mi pare che si possa discutere il primo comma separatamente dagli altri, in quanto si tratta di un insieme strettamente connesso. Per esempio, noi non possiamo limitarci a dare facoltà al consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di deliberare per la parte positiva, cioè per il caso che l'esercizio di una mutua locale sia attivo. Se vogliamo stabilire il principio dell'integrazione delle mutue passive con quelle attive, dobbiamo dare facoltà al consiglio della Cassa

nazionale di poter provvedere anche per la parte negativa, cioè per le mutue che hanno necessità della integrazione.

SULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO. Io credo che le giuste esigenze che ho qui prospettato potrebbero essere soddisfatte da una dizione del seguente tenore: «... Una quota sarà riservata all'esclusiva competenza della Cassa nazionale da destinarsi ai servizi comuni e per sovvenzioni alle mutue deficitarie». Questa formulazione rispecchierebbe esattamente il concetto. Tanto meglio se in sede di coordinamento se ne troverà una migliore.

Mi si permetta di spiegarmi con un esempio. Se una mutua, con il provento che ha ricevuto, dedotte le quote per la Cassa nazionale, riesce a espletare tutta l'assistenza, non vi è bisogno di nessuna integrazione. Se essa ha addirittura dei superi, può provvedere all'assistenza facoltativa. Se, infine, non ha fondi sufficienti neppure per fare l'assistenza ospedaliera e ha quindi bisogno d'una sovvenzione, d'un contributo da parte della Cassa nazionale, quest'ultima, dalla quota percentuale del 10 per cento — ammettiamo — o del 15 per cento, o del 20 per cento, che raccoglie in tutta Italia, trae il contributo con cui andare incontro alle esigenze della mutua o delle mutue deficitarie. Cioè, in fondo, questa facoltà di perequazione avviene attraverso l'assegnazione di sovvenzioni integrative alle mutue deficitarie.

Una formula di questo genere andrebbe incontro alle esigenze sostanziali — credo sia d'accordo anche l'onorevole Bellucci — espresse dagli altri colleghi, che per altro sono state anche le nostre.

GERMANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. Sempre riferendomi all'articolo 11 e alle osservazioni che sono state fatte, credo che sostanzialmente la formula proposta dal ministro sia la migliore. Eventualmente si potrebbe modificarla in questo senso: « che deve essere destinata ai servizi comuni e alle esigenze della mutualità nazionale ».

MICELI. Trattasi di una mutualità esercitata dall'ente su scala nazionale.

PRESIDENTE. Onorevole Germani, mi sembra di aver capito che l'onorevole Miceli obietti che con tale formula si potrebbe ritenere destinata la quota alla mutualità su scala nazionale, anziché alle singole casse che ne hanno bisogno.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

GERMANI. Mi sembra, onorevole Presidente, che queste siano formule ormai entrate nella prassi. Quando si parla di mutualità nazionale, si intende parlare di una mutualità che risponda alle esigenze e alle sperequazioni che ci possono essere da zona a zona.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ritengo opportuno richiamare l'attenzione della Camera sul sistema particolare che si adotterebbe per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, derogando a quello che è l'indirizzo che seguiamo invece per le altre forme di assicurazione sociale, per le quali siamo senz'altro su una base di mutualità nazionale, giacché tutti i fondi affluiscono al centro, e il centro provvede ad erogare le prestazioni sul piano dell'intero paese.

Qui noi invece abbiamo adottato un sistema diverso, ed a ragione. Di questo ci siamo occupati piuttosto a lungo in sede di discussione generale. Noi abbiamo fissato la prestazione minima obbligatoria del ricovero ospedaliero. Fu però rilevato dal relatore nella sua relazione scritta e da altri interventi — lo sottolineai anch'io — che l'indice di frequenza del ricovero ospedaliero nelle varie parti del nostro paese è molto diverso e molto vario, per lo meno in base all'esperienza che abbiamo per la categoria collaterale dei coloni e dei mezzadri. E allora, ove si determinasse un'ulteriore disponibilità finanziaria in quanto il ricorso al ricovero ospedaliero in determinate province fosse inferiore al gettito contributivo, sarebbero possibili anche altre forme di assistenza.

Questo, evidentemente, richiede in primo luogo che noi ci poniamo sul terreno d'una assegnazione nell'ambito locale, a ciascuna mutua, della somma dei contributi perché si possa immediatamente vedere se queste somme sono sufficienti, largamente sufficienti o insufficienti a quella che è la gestione obbligatoria, cioè il rischio del ricovero ospedaliero, e in modo che in base alle disponibilità, possa essere anche prevista l'eventuale integrazione.

Ora, se ci ponessimo sul terreno che ci è suggerito dall'onorevole Sullo, cioè di parlare espressamente di *deficit*, di gestione deficitaria, non ci manterremmo nello spirito del sistema che abbiamo creato, perché qui non si tratta di un'assicurazione per cui c'è senz'altro una prestazione unica e generale per

tutti e si può determinare un *deficit* soltanto in relazione a questa determinata prestazione. Noi potremmo avere una situazione di questo genere: che in certe determinate zone, dove il ricovero ospedaliero è molto favorito e molto largo, si può determinare un certo *deficit* contabile, mentre in altre zone in cui non c'è l'abitudine al ricovero ospedaliero o non vi sono ospedali, si determina invece una disponibilità molto larga.

Io preferivo perciò parlare, anziché di pura e semplice riduzione del *deficit*, di una quota (la formula mia e quella dell'onorevole Germani si equivalgono perfettamente) a disposizione sul piano nazionale (poi vedremo chi dovrà determinarla), che possa servire per intervenire localmente; ma non soltanto per coprire qualche *deficit*, bensì per andare incontro a situazioni nelle quali la carenza di ospedali richiede che vi sia un intervento più largo in altre forme di assistenza.

Prego l'onorevole Sullo di ritenersi pago della formula da me proposta, la quale tende a rendere possibile un esercizio più vasto di mutualità su scala nazionale, un intervento non troppo rigidamente legato ad una risultanza puramente contabile e che, secondo me, è nello spirito che poi muove tutti quanti noi.

Evidentemente, anche la discussione che abbiamo fatto qui, e che rappresenta un lavoro preparatorio della legge, servirà meglio a configurare questa formula, così come una migliore e più approfondita e più specifica determinazione si potrà fare in quelle norme regolamentari che sono previste nel testo della legge. Comunque, credo che sia fondamentale innanzitutto di essere d'accordo sul concetto; ché, se tutto si risolvesse usando un aggettivo o un sostantivo anziché un altro, non certamente da me verranno delle obiezioni, e potremo poi, in un piccolo comitato, sia pure in sede di coordinamento, trovare le parole più aderenti sinteticamente a questo concetto che mi pare di avere riassunto raccogliendo l'opinione espressa dai diversi deputati intervenuti.

PRESIDENTE. Sono dolente di non poter essere d'accordo con l'onorevole ministro e con alcuni colleghi che vorrebbero deferire al coordinamento la formulazione precisa della legge: la formula deve essere approvata in questa sede. Io ho consentito una discussione ampia, proprio perché si potesse raggiungere una formula più appropriata.

Ci troviamo in presenza di diverse formule. La formula Bellucci tende a coprire il fabbisogno delle mutue le cui disponibilità

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

non possano compensare l'onere delle prestazioni obbligatorie.

La formula Sullo dice: nonché ad assegni integrative a favore delle mutue deficitarie.

L'onorevole Saggin propone: le situazioni deficitarie delle mutue locali.

Poi c'è una formula dell'onorevole ministro, abbinata a quella dell'onorevole Germani, che parla di esigenze della mutualità nazionale.

Per la verità, mi è sembrato dall'intervento dell'onorevole ministro che nella sua formulazione vi fosse qualche elemento di lieve differenziazione dalle altre, perché il ministro ha detto: non vi fermate solo a stabilire la destinazione di questa quota ai *deficit* delle mutue locali; può darsi che vi siano altre situazioni alle quali bisogna provvedere, che resterebbero fuori da una formula ristretta, quale quella Bellucci-Sullo.

Porrò in votazione per prima la formula proposta dal ministro, perché comprensiva di esigenze che vanno al di là di quelle indicate dagli onorevoli Sullo e Bellucci.

BELLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUCCI. Se la prestazione minima obbligatoria è quella del ricovero ospedaliero, chi, se i contributi di spettanza di ciascuna mutua non sono sufficienti, sopperisce alla differenza di spesa? La legge fa obbligo che queste prestazioni vengano date. Le mutue possono restare continuamente in *deficit* se la Cassa non interviene d'obbligo a coprire questa differenza con i fondi di propria competenza.

Inoltre, se non si fa questo, come si risolve il problema dell'articolo 13 allorché si dice che la misura del contributo è desunta dal fabbisogno annuale della gestione? Se si facesse una gestione differente per ciascuna mutua, è evidente che non sarebbe più possibile stabilire il fabbisogno annuale, perché alcune mutue sarebbero attive ed altre passive. Quindi, la capacità contributiva di una provincia o di un'altra rispetto alle prestazioni è diversa. Allora come si stabilisce il contributo nazionale se non vi è questo travaso nazionale da parte della Cassa nazionale?

GERMANI. Si è d'accordo che ci deve essere.

BELLUCCI. La questione è questa: il ministro dice che non si può aderire al concetto che la Cassa nazionale con le quote di sua spettanza intervenga d'obbligo per sanare il *deficit* derivato dalle prestazioni delle varie mutue.

Ritengo che la formulazione del ministro, come egli l'ha spiegata, non sia sufficiente. Queste prestazioni devono essere assicurate dalle varie mutue, ma chi è responsabile di tutto? È la Cassa nazionale, la quale, con le quote di sua spettanza, deve provvedere a sanare o ad integrare il bilancio delle varie mutue.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Voterò contro la formula dell'onorevole ministro, dichiarando di accettare la formula Sullo. La formula dell'onorevole ministro non prevede che le percentuali vadano alla Cassa nazionale e questa le distribuisca alle singole mutue provinciali per fare l'assistenza. La formula elastica di « solidarietà nazionale » può contemplare un intervento diretto assistenziale non attraverso la mutua provinciale. La preoccupazione dell'onorevole ministro che il *deficit* può derivare non soltanto da prestazioni ospedaliere ma anche da prestazioni sanitarie in generale — e ciò per tener conto, e bene, del Mezzogiorno — io la condivido; ma credo che questo sia contemplato esaurientemente nella formula Sullo, che parla di *deficit* in generale, senza specificare l'origine.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ma non dimentichi che vi è una sola prestazione obbligatoria, quella del ricovero in ospedale!

MICELI. Se una mutua provinciale non può fare prestazioni ospedaliere, perché non vi sono ospedali, ma fa prestazioni sanitarie, è logico che avrà un *deficit* a questo titolo. E l'emendamento Sullo si riferisce anche a questo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'inciso che il Governo propone di aggiungere al primo comma?

REPOSSI, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'inciso, aggiuntivo, proposto dall'onorevole ministro al primo comma dell'articolo 11, sul quale la Commissione è d'accordo:

« e un'altra quota per le esigenze della mutualità nazionale ».

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 11 così modificato e conseguentemente coordinato:

« Ciascuna mutua è assegnataria dei contributi riscossi per le famiglie dei coltivatori diretti residenti nella propria giurisdizione,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

dedotta una quota percentuale per i servizi comuni e un'altra quota per le esigenze della mutualità nazionale ».

(È approvato).

Al secondo comma vi è l'ultimo emendamento sostitutivo Sullo: « Detta quota percentuale è annualmente determinata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale con deliberazione approvata dal ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

La Commissione accetta questa formulazione ?

REPOSSI, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma nel testo Sullo, ora letto.

(È approvato).

L'onorevole Miceli ha proposto, come emendamento all'emendamento Sullo, un comma aggiuntivo del seguente tenore:

« Le aliquote percentuali di contribuzione alla cassa sono annualmente determinate per legge ».

Questo, però, non è un emendamento all'emendamento Sullo, perché costituisce un comma aggiuntivo al testo della Commissione. Esamineremo questo argomento quando tratteremo l'articolo 13.

Onorevole Sullo, mantiene i restanti commi del suo emendamento ?

SULLO. Mantengo soltanto gli ultimi due commi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo, il quarto, il quinto comma dell'articolo 11 nel testo della Commissione:

« La mutua con le assegnazioni di propria spettanza provvede alla erogazione delle prestazioni obbligatorie previste dalla presente legge.

In caso di eccedenza attiva, può provvedere ad altre assistenze facoltative su autorizzazione formale della Cassa nazionale, sempreché la eccedenza risulti dal conto consuntivo e la disponibilità possa fronteggiare l'intero onere della prestazione facoltativa.

La Cassa nazionale sovrintende all'amministrazione di ciascuna mutua ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione i seguenti commi del testo Sullo:

« Ogni mutua è tenuta a compilare il conto consuntivo annuale delle prestazioni

e delle spese di erogazione secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Cassa nazionale cui dovrà essere inviato.

« Il ministro del lavoro e della previdenza sociale presenterà al Parlamento entro il 30 maggio di ciascun anno:

a) il conto consuntivo della Cassa nazionale;

b) un riassunto generale dei conti consuntivi delle mutue;

c) una breve relazione sull'andamento del servizio che dia ragione della misura del contributo stabilito ai sensi del successivo articolo 13 ».

(Non sono approvati).

Pongo in votazione l'ultimo comma, nel testo della Commissione:

« La mutua è tenuta a compilare conto preventivo e conto consuntivo annuale delle prestazioni e delle spese di erogazione secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Cassa nazionale cui dovranno essere inviati ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13, che era stato accantonato, e del quale è già stata data lettura.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'articolo 13 tratta di materia molto importante (determinazione delle aliquote contributive e finanziamento dell'assicurazione), in quanto prevede, in sostanza, l'imposizione di un tributo. Non potrei prescindere, per esprimere l'opinione del Governo a questo proposito, dalle necessarie consultazioni con i miei colleghi del tesoro, dell'agricoltura e delle finanze. Quindi, mi permetto di rivolgere alla Camera la preghiera di soprassedere, per la seduta di oggi, all'esame dell'articolo 13, e di rimandarlo ad altra seduta.

PRESIDENTE. Sta bene. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. La Camera si riunirà mercoledì 18 febbraio alle ore 16 e 21.

DE VITA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

DE VITA. Signor Presidente, alcuni deputati in questi due giorni di sospensione dei lavori parlamentari devono raggiungere le loro sedi che spesso sono lontanissime, come la Sicilia e la Sardegna. Questi deputati sono costretti a rimanere a Roma per lunghi periodi senza poter tenere i necessari contatti con i loro colleghi e, quello che più conta, con le loro famiglie. Una interruzione di due o tre giorni non giova affatto a chi risiede in regioni così lontane. Io avanzerei formale proposta di sospendere i lavori parlamentari per una intera settimana.

SAGGIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAGGIN. Dichiaro di appoggiare senz'altro la proposta avanzata dall'onorevole De Vita anche in considerazione che il Senato, la prossima settimana, non terrà seduta.

PRESIDENTE. Ho il dovere di segnalare che, data la mole abbondante di lavoro ancora da espletare, la Presidenza ritiene opportuno che si tenga seduta anche nella prossima settimana.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Mi dispiace di non essere d'accordo con la richiesta fatta dai colleghi De Vita e Saggin. Già dopo aver compiuto un periodo eccezionale di lavoro era stata prospettata la possibilità di un periodo di sospensione piuttosto lungo, ma questa proposta fu respinta in considerazione, appunto, della grande mole di lavoro che noi dobbiamo necessariamente espletare entro il breve tempo che ci sta dinanzi. La situazione da allora, non è affatto cambiata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di tener seduta mercoledì 18 febbraio.

(È approvata).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, Segretario, legge.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del commercio con l'estero, per sapere se e quali provvedimenti intende proporre, per evitare che la passività di quasi 600 miliardi della bilancia dei commerci dell'anno solare 1952 abbia a ripetersi nel 1953 con il risultato di creare una gravissima crisi.

(4561)

« CASTELLARIN, PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sui gravi atti di violenza cui si sono abbandonate le forze di polizia nel comune di Grassano il pomeriggio del 18 febbraio contro inermi cittadini, in gran parte donne, non di altro colpevoli se non di aver affermato il loro diritto al lavoro.

(4562)

« BIANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla richiesta del comune di San Leo (Pesaro), trasmessa nel dicembre 1952 dal Genio civile di Pesaro con carattere di assoluta urgenza, per la approvazione del cantiere di lavoro per la sistemazione della strada di accesso al capoluogo, interrotta dalla frana del 5 febbraio 1949, con grave pregiudizio della situazione locale.

(4563)

« CAPALOZZA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se intendono incoraggiare l'annunciata Esposizione dell'agricoltura a Roma, che — mentre serve a far conoscere l'attività compiuta dai rurali in questi ultimi anni — darà anche la possibilità di mettere in rilievo l'impulso dato dal Governo all'opera di ricostruzione e allo sviluppo dell'agricoltura.

(4564) « REGGIO D'ACI, CODACCI (PISANELLI, SPIAZZI, ANGELUCCI NICOLA) ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non intende anche per il corrente anno concedere il sussidio straordinario di disoccupazione alle operaie addette alla manipolazione della foglia del tabacco, involontariamente disoccupate, delle provincie di Lecce, Brindisi e Taranto; se non crede, sulla base dell'esperienza delle precedenti concessioni, di dover meglio disporre il rispetto dello spirito della legge che regola la materia, onde evitare il ripetersi di ingiuste esclusioni; se non crede utile, infine, a questo scopo, consultare, in sede di regolamento della concessione, le organizzazioni sindacali delle operaie interessate. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(10.686) « CALASSO GIUSEPPE, SEMERARO SANTO, GUADALUPI, BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere:

se sia a conoscenza della situazione di crisi in cui vengono attualmente a trovarsi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

diverse industrie siderurgiche, come la S.A.F.A.U. di Udine, con conseguenti dolorosi licenziamenti o riduzione delle maestranze in Cassa integrazione:

1°) per l'arresto determinatosi nelle richieste di tondino per i cementi armati da parte dell'industria edilizia, oltre che per la normale stasi invernale di tale industria, anche in vista di un possibile ribasso del tondino stesso per la entrata in funzione del *pool* carbo-siderurgico;

2°) per il fenomeno della importazione dalla Francia del semilavorato (*billette*) a prezzo (46,50 al chilogrammo) pressoché pari a quello della materia prima (rottame estero, 45 al chilogrammo);

quali provvedimenti intenda adottare, eventualmente in accordo con l'onorevole ministro del commercio con l'estero, in relazione a questa situazione, allo scopo di permettere lo smaltimento delle forti scorte di lavorati accumulate, da cui dette industrie siderurgiche sono attualmente oberate con forte immobilizzo di capitali e la pesantezza di situazioni, e di permettere così, senza scosse, la saldatura fra un determinato periodo di lavorazione a determinati elementi di costo, che devono essere recuperati, e un successivo periodo di lavorazione a costi minori;

e se, fra queste misure, non creda di favorire l'importazione del rottame, anziché del semilavorato, dall'estero, allo scopo di impedire che preziose attrezzature, anche recentemente rimodernate con finanziamenti E.R.P., rimangano pressoché inutilizzate con grave danno delle maestranze e dell'industria nazionale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.687)

« ZANFAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se non credano di intervenire presso l'A.Ca.I. (Azienda Carboni Italiani), in relazione alla insostenibile tragica situazione in cui versano le maestranze della miniera di carbone di Ovaro (Carnia), affinché l'amministrazione provveda:

a) a pagare i salari arretrati agli operai che non li ricevono dal 1° dicembre 1952;

b) a saldare la gratifica natalizia corrisposta solo nell'80 per cento;

c) ad assicurare la continuità della miniera da cui traggono il loro pane circa 150 famiglie di lavoratori carnici o ad assicurare altrimenti a questi lavoratori altra stabile oc-

cupazione per lo meno altrettanto remunerativa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.688)

« ZANFAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla richiesta di contributo avanzata il 30 novembre 1950 dal comune di San Leo (Pesaro) per la costruzione dell'acquedotto di Montemaggio-Monte. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.689)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla richiesta di contributo avanzata il 10 ottobre 1949 dal comune di San Leo (Pesaro) per l'ampliamento dell'acquedotto del capoluogo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.690)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla richiesta di contributo avanzata dal comune di San Leo (Pesaro) il 28 settembre 1949 per la costruzione dell'edificio scolastico del capoluogo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.691)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulle richieste di contributo avanzate dal comune di San Leo (Pesaro) il 2 aprile 1950 per la costruzione degli edifici scolastici nelle frazioni di Montemaggio, Pietramaura, Monte, Torello. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.692)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla richiesta del comune di San Leo (Pesaro) per la istituzione di un cantiere di lavoro per la costruzione della strada di Tausano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.693)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla richiesta del comune di San Leo (Pesaro) per la istituzione di un cantiere di lavoro per la costruzione della strada San Leo-Ca' Merluccio-Rio Maggio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.694)

« CAPALOZZA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 16.40.

*Ordine del giorno per le sedute
di mercoledì 18 febbraio 1953.*

Alle ore 16:

1. — *Discussione dei disegni di legge:*

Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli Organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione ai medesimi di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia Nazionale Stampa Associa (A.N.S.A.). (2565). — *Relatore* Melloni;

Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenente a determinate categorie. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2660). — *Relatore* Bosco Lucarelli;

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, concluso a Parigi il 3 febbraio 1949. (*Approvato dal Senato*). (2806). — *Relatore* Ambrosini;

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, relativo ai beni italiani in Cirenaica, concluso a Roma, a mezzo scambio di Note, il 7 novembre 1951. (*Approvato dal Senato*). (2983). — *Relatore* Tanasco;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 29 novembre 1950, relativo ai brevetti appartenenti ai cittadini tedeschi. (*Approvato dal Senato*). (2984). — *Relatore* Russo Perez;

Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2264). — *Relatore* Marenghi.

2. — *Discussione della proposta di legge:*

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica all'articolo 411 del Codice civile. (1146). — *Relatore* Concetti.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Modificato dal Senato*). (469-B). — *Relatore* Tesauro.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143). — *Relatore* Repossi.

5. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (9° provvedimento). (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (2604).

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi successivi per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della pubblica sicurezza. (*Approvato dal Senato della Repubblica*). (1717). — *Relatore* Sampietro Umberto.

7. — *Discussione della proposta di legge:*

AMADEO: Ricostituzione degli Enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista. (1291). — *Relatori*: Zaccagnini, per la maggioranza; Grazia e Venegoni, di minoranza.

8. — *Discussione della proposta di legge:*

CAPPUGI: Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2720). — *Relatore* Petrilli.

9. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2814). — *Relatore* Manironi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1953

10. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.

11. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatori SACCO ed altri: Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1814). — *Relatore* Titomanlio Vittoria.

12. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONFANTINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).

Relatore Zaccagnini.

13. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore* Tesaurò.

14. — *Discussione della proposta di legge:*

LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.

15. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*.

16. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

17. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, *per la maggioranza*; Basso, *di minoranza*.

18. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

19. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.

20. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

21. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri e Silipo ed altri.*

22. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

Alle ore 21:

1. — Interrogazioni.

2. — *Svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Roberti.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI